



STUDIO LEGALE
AVV. CRISTIANO PELLEGRINI QUARANTOTTI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Viale Mazzini n. 88 - 00195 - Roma
Tel. 06.37511965 – 06.3612762 – Fax 06.45425261
E-mail: avv.cpq@studiolegalepellegriniquarantotti.it
PEC: cristianopellegriniquarantotti@ordineavvocatiroma.org

RICORSO STRAORDINARIO

Con istanza cautelare

Per

GUERRA FEDERICA (C.F.: GRRFRC06R56F839I), nata a Napoli, il 16.10.2006, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti (C.F.: PLLCST74E28H501S), ed elett.te domiciliata presso il suo Studio, in Roma, a Viale Mazzini n. 88, (PEC: cristianopellegriniquarantotti@ordineavvocatiroma.org), giusta procura in calce al presente atto. *Ai fini delle comunicazioni della Cancelleria, delle notificazioni tra difensori e delle altre previsioni di legge, si indica il numero di fax 06.45425261 e l'indirizzo di PEC: cristianopellegriniquarantotti@ordineavvocatiroma.org, ai quali si dichiara di voler ricevere i suddetti atti nel rispetto della normativa vigente.*

- Ricorrente -

Contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore; **CINECA Consorzio Interuniversitario**, in persona del legale rappresentante pro-tempore; **Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli**, in persona del Rettore pro tempore.

- Resistenti -

E nei confronti di

Moccia Antonio, Napolitano Giulia Antonietta e/o di altri eventuali controinteressati in atti

- Eventuali controinteressati -

* * * * *

per l'annullamento, previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più

idonei

A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l'a.a. 2025/2026, presso l'Università indicata in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente indicate secondo la procedura di partecipazione alla selezione concorsuale di cui al c.d. "semestre filtro" (o "semestre aperto"), indetta giusti D.M. n. 418 del 30.5.2025, D.M. n. 431 del 20.6.2025, D.M. n. 454 del 16.7.2025, D.M. n. 1115 del 22.12.2025

e relativi Allegati, nonché successive rispettive modifiche e/o integrazioni; il tutto previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso;

B) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 8 gennaio 2026 (**doc. n. 1**), nonché dei relativi successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi (**doc. n. 1 bis**), nonché della graduatoria definitiva pubblicata in data 28 gennaio 2026 (**doc. n. 2**), nella parte in cui non vede collocata parte ricorrente in posizione utile alla iscrizione/immatricolazione ed all'accesso al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia e/o, comunque, nella parte in cui non prevede l'inclusione e l'accesso della stessa parte ricorrente alla graduatoria medesima, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati;

C) del materiale delle prove di esame di parte ricorrente, pubblicato nella pagina personale dell'area riservata del sito University (<https://semestre-aperto.university.mur.gov.it/>), del risultato conseguito in termini di punteggio, nonché del materiale delle prove non pubblicato nella predetta area riservata e/o non reso conoscibile;

D) di tutti gli atti ed i verbali di correzione delle prove di parte ricorrente, redatti e formati dall'Università, dalla Commissione di esame di Università incaricata della correzione delle prove, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all'uopo preposti;

E) del Decreto Ministeriale n. 418 del 30.05.2025, "*Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026*" e dei relativi Allegati (**doc. n. 3**), successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

F) del Decreto Ministeriale n. 431 del 20.06.2025, "*Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026*" e dei relativi Allegati (**doc. n. 4**), successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

G) del Decreto Ministeriale n. 454 del 16.07.2025, "*Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026*" e dei relativi Allegati (**doc. n. 5**), successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

H) del Decreto Ministeriale n. 600 del 07.08.2025, "*Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi*

UE e dei Paesi non UE” e dei relativi Allegati (**doc. n. 6**), successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

I) del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22.12.2025, “*Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26*” e dei relativi Allegati (**doc. n. 7**), successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

J) del decreto-bando, emanato dal Rettore dell’Università indicata in epigrafe, con il quale è stato attivato il corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’anno accademico 2025/2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamato e/o menzionato ovvero delle pregresse relative delibere, ancorchè non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti;

K) delle modalità di espletamento delle attività formative del semestre filtro (1° settembre/30 novembre 2025) presso le Università, degli atti e provvedimenti di organizzazione a tale riguardo da parte degli Atenei;

L) delle Linee Guida per gli esami del semestre aperto pubblicate nel sito University (**doc. n. 8**) e delle modalità di espletamento degli stessi nelle sessioni del 20.11.2025 e del 10.12.2025;

M) degli atti, non resi noti e/o conoscibili, con i quali sono state nominate le due commissioni di esperti, incaricate una di predisporre i Syllabus relativi ai programmi degli insegnamenti oggetto di prove di esame, l’altra di definire le prove medesime, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

N) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione e/o validazione dei quesiti delle prove suindicate, nonché, ove occorra, di quelli relativi alla neutralizzazione e/o modifiche delle risposte di alcuni quesiti; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

O) dei quesiti somministrati, dei verbali e degli atti relativi all’espletamento delle prove di esame presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorchè non conosciuti, relativi allo svolgimento delle suddette prove;

P) degli atti e verbali di nomina delle Commissioni di esame delle Università incaricate della correzione delle prove e ai sensi del comma 5 e del comma 18 dell’Allegato 2 del D.M. n. 418 del 30.5.2025;

Q) delle operazioni di correzione delle prove di parte ricorrente (e dei candidati in generale) della relativa valutazione espletata da parte della Commissione di esame di Università, dal

Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all'uopo preposti, in relazione, per ciascuna domanda, alla risposta fornita ed al relativo giudizio valutativo (risposta esatta, errata od omessa) ed al conseguente punteggio attribuito per ciascuna risposta data; ancorchè non conoscibili;

R) delle risposte e delle soluzioni ufficiali ministeriali per ciascuna prova di esame di chimica, fisica e biologia, sia per l'appello del 20.11.2025 che per quello del 10.12.2025; ancorchè non conoscibili;

S) in relazione alle domande n. 10 e n. 28 della prova di fisica dell'appello del 10.12.2025, rivelatesi errate, della eventuale mancata attribuzione di punteggio pari alla risposta esatta; della omessa rettifica, rivalutazione e/o neutralizzazione di altri quesiti errati e/o ambigui e/o fuorvianti;

T) del silenzio diniego opposto alla istanza di accesso agli atti, ritualmente formulata da parte ricorrente l'8.4.2026, in merito alla documentazione delle proprie prove ed alle valutazioni e correzioni di esse (*doc. n. 9*); nonché del diniego generale opposto dal M.U.R. all'ostensione della predetta documentazione con la nota di riscontro del 17.2.2026 (*doc. n. 9 bis*);

U) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992; dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano Rep. atti n. 125/CSR del 30 luglio 2025 (*doc. n. 10*); nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

V) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della Legge n. 264/1999, nonché di ogni atto e/o delibera concernente tale rilevazione;

W) della determinazione del M.U.R., per l'anno accademico 2025/2026, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'immatricolazione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia;

X) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale;

Y) dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge n. 264/1999;

Z) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l'immatricolazione di parte ricorrente al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia.

per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente all'ammissione, anche in sovrannumero, al secondo semestre del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia per l'a.a. 2025/2026 presso l'Università in epigrafe e/o, comunque, in via subordinata, in una delle sedi indicate in via preferenziale.

nonchè per la declaratoria di accertamento

del diritto di parte ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti di cui all'istanza di accesso agli atti presentata in data 8 aprile 2026, con conseguente ordine all'Amministrazione intimata di esibizione ed ostensione della documentazione richiesta e non resa conoscibile.

FATTO

Le prove nazionali di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, per l'anno accademico 2025/2026, per la prima volta – con la riforma introdotta dalla Legge 14 marzo 2025, n. 26 (legge delega) e dal successivo il Decreto Legislativo 15 maggio 2025, n. 71 (di attuazione della predetta delega) – si sono svolte attraverso la partecipazione e l'iscrizione al c.d. “semestre filtro” (o “semestre aperto”), che, al posto del tradizionale test d'ingresso, ha introdotto un nuovo sistema che ha modificato radicalmente le procedure di accesso ai corsi di laurea a numero chiuso, rinviando di fatto lo sbarramento al termine di tale semestre.

In particolare, tale nuovo sistema di accesso – regolamentato dai D.M. n. 418 del 30.5.2025, D.M. n. 431 del 20.6.2025, D.M. n. 454 del 16.7.2025 – ha previsto, in sintesi: l'accesso libero di tutti gli studenti al primo semestre comune con iscrizione tramite la piattaforma University; la durata fissa del semestre (dal 1 settembre al 30 novembre) con la frequenza obbligatoria degli esami di Chimica, Fisica e Biologia, secondo una programmazione didattica uniforme; l'espletamento, all'esito di tale semestre, di 2 sessioni di prova, in relazione a ciascuno dei predetti esami (20 novembre e 10 dicembre), attraverso la somministrazione, per ogni prova, di n. 31 domande (n. 15 domande a risposta multipla; n. 16 domande a completamento); la pubblicazione di una graduatoria nazionale con l'inserimento dei candidati con idoneità di punteggio di almeno 18/30 in ciascuno degli esami suindicati (secondo la previsione iniziale di cui al D.M. n. 418 del 30.05.2025); successivamente, solo dopo l'espletamento delle prove e dopo la pubblicazione dei risultati delle stesse, con il D.M. n. 1115 del 22.12.2025, la modifica dei requisiti per l'inserimento in graduatoria, con la riduzione ad una sola idoneità di punteggio di 18/30 in almeno uno degli esami anzidetti, altresì, con l'attribuzione di punteggi bonus e la suddivisione della graduatoria in 9 sezioni.

Ebbene, in virtù di tale nuovo sistema, parte ricorrente si è iscritta, quindi, al “semestre filtro” ai fini dell'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l'anno accademico

2025/2026, presso l'Università della Campania Vanvitelli, dove ha frequentato le lezioni ed ha sostenuto le prove d'esame nel primo appello del 20.11.2025 e nel secondo del 10.12.2025.

Ebbene, in particolare, parte ricorrente ha sostenuto le seguenti sessioni di prova e conseguito i seguenti punteggi per ciascuno degli esami di seguito indicati (*doc. n. 11*):

SESSIONE 20.11.2025	CHIMICA	FISICA	BIOLOGIA
Campania Vanvitelli	6,5	9,8	6,1

SESSIONE 10.12.2025	CHIMICA	FISICA	BIOLOGIA
Campania Vanvitelli	12,6	11,7	13,2

Successivamente, parte ricorrente, a seguito della pubblicazione della graduatoria nazionale, il giorno 8 gennaio 2026, è venuta a conoscenza del suo mancato inserimento in essa, così come nel successivo scorrimento, nonché con la graduatoria definitiva del 28 gennaio 2026, con corrispondente mancata ammissione al secondo semestre e, quindi, del diniego alla immatricolazione al corso di laurea in medicina e chirurgia o, comunque, nella sede indicata quale prima scelta.

Al fine di verificare la correttezza della valutazione delle proprie prove, ad ogni buon conto, nel frattempo, parte ricorrente, in data 8 aprile 2026, per mezzo del proprio difensore, aveva inviato formale istanza di accesso agli atti (*doc. n. 9*) al MUR, al CINECA e all'Università in epigrafe, chiedendo di visionare ed estrarre copia di: *“a) l'elenco, il testo ed il foglio delle domande somministrate; b) l'elenco, il testo ed il foglio delle risposte fornite; c) l'indicazione, per ciascuna domanda, della risposta fornita e se questa risulta essere stata giudicata esatta, errata od omessa; d) il punteggio attribuito per ciascuna risposta data; e) i fogli di c.d. brutta copia di tutte le prove sostenute dall'istante; f) tutti gli atti ed i verbali di correzione delle prove dell'istante, redatti e formati dall'Università, dalla Commissione di esame di Università incaricata della correzione delle prove, dal Cineca e/o, comunque, dagli Enti all'uopo preposti; g) tutti gli atti ed i verbali relativi al caricamento nella piattaforma informatica del punteggio di esame e del verbale di correzione delle prove da parte del Presidente della medesima Commissione di Università; h) atti e verbali di nomina della predetta Commissione di esame dell'Università incaricata della correzione delle prove e ai sensi del comma 5 e del comma 18*

dell'Allegato 2 del D.M. n. 418 del 30.5.2025; i) i verbali operativi inerenti lo scioglimento dell'anonimato; j) i verbali riguardanti la consegna dei plichi all'Ateneo e della relativa custodia prima dello svolgimento delle prove; k) dei verbali d'aula ove ha sostenuto la prova l'istante e relativi allo svolgimento delle prove dei due appelli (20.11.2025 e 10.12.2025)".

* * *

Ciò premesso, l'esclusione dalla graduatoria ed il diniego all'accesso ed alla immatricolazione al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia, presso la sede prescelta, sono illegittimi e, previa iscrizione con riserva di parte ricorrente, devono essere annullati, così come il silenzio diniego alla istanza di accesso agli atti di cui in premessa, per i seguenti motivi in

DIRITTO

I

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione della Legge 14 marzo 2025, n. 26 e del D.Lgs. 15 maggio 2025, n. 71. Violazione del principio di gerarchia delle fonti e di legalità dell'azione amministrativa. Violazione del principio del legittimo affidamento e della par condicio. Eccesso di potere. Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.

Il legislatore, con la **Legge 14 marzo 2025, n. 26**, ha delegato il Governo a riformare le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e medicina veterinaria.

La legge delega ha fissato principi e criteri direttivi inderogabili, stabilendo, all'**art. 2, comma 2, lett. d)**, che **l'ammissione al secondo semestre** dovesse essere "**subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre svolti secondo standard uniformi nonche' alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale**".

In attuazione di tale delega, il Governo ha emanato il **Decreto Legislativo 15 maggio 2025, n. 71**, il quale, all'**art. 6, comma 1**, ha ribadito in modo inequivocabile il medesimo principio: "**L'ammissione al secondo semestre** dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, **e' subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale, redatta dal Ministero sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto del semestre filtro**".

Il quadro normativo primario era dunque chiarissimo: **l'accesso alla graduatoria di merito, redatta esclusivamente sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto, era condizionato al superamento di tutti gli esami del semestre filtro.**

Inizialmente, la successiva decretazione ministeriale si è conformata a tale previsione: il D.M. n. 418 del 30 maggio 2025, istitutivo del semestre filtro, all'art. 7, comma 1, ha correttamente disposto: *“Solo gli studenti che hanno ottenuto in ciascun esame un punteggio non inferiore a diciotto su trenta (18/30) accedono alla graduatoria di merito ai fini della prosecuzione degli studi nel corso di cui all'articolo 1, comma 1”*.

Tale regola è stata poi confermata dal D.M. n. 454 del 16 luglio 2025, il cui art. 2, comma 1, ha ribadito che *“A decorrere dall'anno accademico 2025/2026, l'ammissione degli studenti di cui all'articolo 1, nell'ambito dei relativi posti disponibili per le immatricolazioni al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, è subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro, di cui all'articolo 4, comma 2 del D.M. n. 418 del 2025, e alla collocazione in posizione utile nelle rispettive graduatorie di merito nazionali sulla base del punteggio conseguito in ciascuno degli esami di profitto del predetto semestre, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del D.M. n. 418 del 2025 e dal comma 4 del presente articolo. Tale punteggio deve essere uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) per ciascun esame. 2. Gli studenti che non hanno conseguito, in ciascuna prova di esame, il punteggio minimo di cui al comma 1, non sono inseriti nelle predette graduatorie di merito.”*

L'odierna parte ricorrente, confidando in tale chiaro e coerente quadro normativo, si è, quindi, iscritta al semestre filtro presso l'Università in epigrafe, frequentando le lezioni e sostenendo le prove d'esame nel primo appello del 20.11.2025 e nel secondo del 10.12.2025, impegnandosi a fondo per superare tutti e tre gli insegnamenti, come richiesto dalla legge e dalla *lex specialis* della procedura (D.M. n. 418 del 30.5.2025, D.M. n. 454 del 16.7.2025).

Tuttavia, in data 22 dicembre 2025, ovvero dopo lo svolgimento di entrambi gli appelli d'esame, il Ministero dell'Università e della Ricerca emanava il **D.M. n. 1115 del 22.12.2025, il quale, in palese contrasto con le fonti di rango primario, ha stravolto ex post i criteri di formazione della graduatoria**, modificando quelli indicati nei richiamati D.M. n. 418 del 30.5.2025, D.M. n. 454 del 16.7.2025 (a tutti gli effetti da considerarsi a quel momento la *lex specialis* della selezione). Tale decreto n. 1115, in violazione del mandato legislativo e delle regole sancite dalla precedente decretazione ministeriale, ha introdotto:

a) una suddivisione della graduatoria in nove sezioni, consentendo l'inserimento anche a studenti che avessero superato solo due o addirittura un solo esame (cfr. art. 1, co. 1, lett. e), f), g), h), i)). In precedenza, il criterio per accedere alla graduatoria era quello di avere conseguito la sufficienza (18/30) a tutti e tre gli esami;

b) un sistema di punteggi “bonus” (da 700 a 0 punti) attribuiti in base alla sezione di appartenenza, alterando così il peso del merito effettivo conseguito nelle prove. Tale contorto sistema di attribuzione del punteggio bonus (assolutamente non previsto nella prima formulazione della *lex specialis*, men che meno nella fonte di Legge), è stato ancorato, oltre che al numero delle sufficienze conseguite, anche alla circostanza relativa al “ripescaggio” del voto conseguito nel primo dei due appelli inizialmente rifiutato (a tale riguardo, la precedente normativa concorsuale non prevedeva la possibilità di recuperare il voto del primo appello, ma ne prevedeva l’irrevocabilità dell’eventuale rifiuto del voto).

Ebbene, la graduatoria dell’8 gennaio 2026, nonché quella definitiva del 28 gennaio 2026, redatte sulla base del D.M. n. 1115 del 22.12.2025, sono radicalmente illegittime in quanto si pongono in insanabile contrasto da un lato con le fonti di rango primario che disciplinano la materia (Legge 14 marzo 2025, n. 26 e del D.Lgs. 15 maggio 2025, n. 71), violando il principio di gerarchia delle fonti e di legalità dell'azione amministrativa, dall’altro lato con la decretazione ministeriale vigente fino a dopo l’espletamento delle prove di esame (D.M. n. 418 del 30.5.2025, D.M. n. 454 del 16.7.2025, *lex specialis* della procedura), con ciò frustrando il legittimo affidamento ingenerato nei candidati.

In primo luogo, la graduatoria ed il D.M. n. 1115 del 22.12.2025 impugnati violano palesemente sia la legge delega (L. n. 26/2025) sia il decreto legislativo attuativo (D.Lgs. n. 71/2025), che hanno stabilito, in modo perentorio e inequivocabile, che l'ammissione al secondo semestre, e quindi l'inserimento utile in graduatoria, è “*subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro*”.

Tale previsione, contenuta in atti aventi forza di legge, costituisce un vincolo assoluto per l'Amministrazione, la quale, nell'esercizio del proprio potere regolamentare, è tenuta a dare puntuale esecuzione alla volontà del legislatore, senza possibilità di deroga.

Il Ministero, con il D.M. n. 1115/2025 e la conseguente graduatoria ha, invece, agito *contra legem*, introducendo un meccanismo che consente l'ammissione anche a candidati privi del requisito legale, in palese violazione anche del principio di gerarchia delle fonti.

In secondo luogo, l'operato ministeriale viola il principio fondamentale del legittimo affidamento, che impone alla Pubblica Amministrazione di non modificare le regole di una procedura selettiva una volta che questa sia stata avviata e, soprattutto, una volta che le prove si siano concluse.

I decreti ministeriali iniziali (D.M. 418/2025 e D.M. 454/2025), in corretta attuazione della legge, costituivano la *lex specialis* della procedura. Su tali regole, chiare e stabili, parte ricorrente ha basato la propria preparazione, la propria strategia di studio e il proprio sacrificio

personale. La modifica *a posteriori* (rispetto alla *lex specialis* ed alle prove di esame) ha tradito tale affidamento in modo arbitrario ed illegittimo.

La giurisprudenza amministrativa è monolitica nel sancire l'immodificabilità della *lex specialis* di un concorso. E' stato, infatti, costantemente affermato che *“la pubblica amministrazione è tenuta ad applicare rigidamente le regole fissate nel bando ... atteso che questo costituisce la lex specialis del concorso, che non può essere disapplicata nel corso del procedimento, neppure nel caso in cui talune delle regole in essa contenute risultino non più conformi allo jus superveniens Ciò, anche in ragione del principio di tutela dell'affidamento dei concorrenti, dal quale deriva che anche i concorsi devono essere svolti in base alla normativa vigente alla data di emanazione del bando, ossia al momento di indizione della relativa procedura”* (Cons. Stato Sez. V, 28-04-2014, n. 2201; T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 14-09-2012, n. 2343; T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 30-07-2012, n. 1544 e, in materia specifica di concorsi pubblici, Consiglio di Stato sez. V, 12/02/2003, n.754).

Invero, secondo i Giudici di Palazzo Spada (Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza n. 4441/2022) *“in materia di pubblici concorsi e gare pubbliche vige la regola secondo cui, in attuazione dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità, par condicio e trasparenza, la Commissione non può introdurre ulteriori elementi di valutazione rispetto a quelli indicati nella lex specialis, né può modificare quelli in essa contenuti (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 4 luglio 2018, n. 4113; Sez. V, 6 maggio 2015, n. 2267; id., 26 maggio 2010, n. 3359). La p.a. titolare del potere autoritativo concorsuale e comparativo non può discostarsi dalle regole fissate nella lex specialis della procedura che essa stessa ha disposto e alle quali si è autovincolata, e nemmeno può interpretare le suddette regole in modo palesemente contrario al suo chiaro tenore testuale. In tale ottica è vietata, nel corso delle procedure di gara, la modifica dei criteri di valutazione delle offerte ovvero dei titoli soggetti a valutazione comparativa, atteso che ritenere sussistente tale potere significherebbe disapplicare la lex specialis ed il bando in ordine a clausole alle quali la stessa Amministrazione è vincolata”*.

Nel caso di specie, l'Amministrazione **non solo** ha **disapplicato la lex specialis (i primi decreti)**, **ma ha, altresì, violato la legge stessa (Legge 14 marzo 2025, n. 26 e del D.Lgs. 15 maggio 2025, n. 71)**, rendendo il proprio operato ancor più grave. La scelta di introdurre un criterio radicalmente nuovo dopo lo svolgimento delle prove appare sì configurare una misura arbitraria ed illegittima.

Infine, non può non rilevarsi come la modifica *in itinere* abbia irrimediabilmente leso la *par condicio competitorum*.

Infatti, parte ricorrente ha orientato il proprio impegno al superamento di tre esami complessi, peraltro, attraverso una preparazione didattica di poche settimane (si è trattato in realtà di un “bimestre filtro” e non un semestre). Se avesse saputo fin dall'inizio che sarebbe stato sufficiente superarne anche solo uno per concorrere all'ammissione, avrebbe potuto legittimamente adottare una strategia differente, concentrando i propri sforzi su un singolo insegnamento al fine di massimizzare il punteggio e ottenere una migliore posizione (del resto, ai fini dell'accesso al corso di laurea, alla luce della graduatoria e del successivo scorrimento, si sono potuti immatricolare candidati che hanno superato anche un solo esame).

La modifica retroattiva ha, quindi, premiato chi non ha rispettato i requisiti legali e regolamentari iniziali, a discapito di chi, come la parte ricorrente, si è attenuta scrupolosamente alla *lex specialis* vigente al momento della prova (con impegno al superamento di tutti e tre gli esami), generando, altresì, una palese e intollerabile disparità di trattamento.

E non solo. Anche la formazione di una graduatoria con attribuzione di punteggi bonus di pari a 100 in ordine crescente su ogni sezione della stessa, legato oltre al superamento del numero di esami anche all'eventuale ripescaggio del voto del primo appello di novembre, ha svilto il criterio del voto conseguito all'esame, rendendolo del tutto secondario in ordine di “peso” ai fini dell'inserimento in graduatoria (se si pensa che anche con tutti 30/30 un candidato non poteva colmare il divario per il passaggio ad altra sezione, atteso che per ciascuna di esse vi era l'attribuzione di punti bonus nel numero di 100).

Tutti tali aspetti contrastano palesemente con la disciplina di cui alla fonte di rango primario ed è, quindi, di tutta evidenza la violazione delle norme rubricate e l'illegittimità della selezione.

II

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione della lex specialis di concorso (D.M. n. 418 del 30.5.2025 e D.M. n. 454 del 16.7.2025). Violazione dei principi di parità di trattamento, imparzialità e buon andamento. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità manifesta e disparità di trattamento.

La procedura selettiva in esame, pur articolata in una fase didattica decentralizzata (il "semestre filtro"), era finalizzata alla formazione di una graduatoria unica nazionale, come espressamente previsto dalla decretazione ministeriale.

Tale natura nazionale imponeva, a garanzia dei principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e buon andamento (artt. 3 e 97 Cost.), che tutti i candidati fossero posti nelle medesime condizioni e valutati secondo criteri identici, oggettivi e uniformi su tutto il territorio nazionale.

Tale fondamentale **principio della par condicio candidatorum** risulta essere stato **palesamente violato dalle modalità di correzione delle prove d'esame** previste dalla *lex specialis*.

Invero, come previsto dall'art. 5, comma 3, del D.M. n. 418 del 30.5.2025 e dal punto 4 dell'Allegato 2 al medesimo decreto, ciascuna prova d'esame consisteva in 31 domande, di cui 15 a risposta multipla e 16 “a risposta con modalità a completamento”, per le quali lo studente doveva inserire la parola mancante in un apposito spazio.

Ed ancora, il punto 5 dell'Allegato 2 al D.M. n. 418/2025 stabiliva che “**Ciascuna università nomina altresì una Commissione di esame** secondo quanto disposto dal Regolamento didattico di ateneo, **incaricata della correzione delle prove**”. Il successivo punto 18 confermava che “La valutazione delle prove è rimessa alla Commissione di esame di cui al punto 5, ultimo periodo, previa rilevazione informatica da parte del CINECA delle risposte fornite alle domande. La somma del punteggio conseguito nelle domande a risposta multipla e nelle domande a risposta con modalità a completamento, determinato dalla predetta Commissione, costituisce il punteggio di esame con il quale, qualora accettato, lo studente concorre alla graduatoria di merito di cui all'articolo 7 del presente decreto. Il Presidente della medesima Commissione provvede al caricamento nella piattaforma informatica del punteggio di esame e del verbale di correzione delle prove, debitamente sottoscritto”.

Ebbene, tale decentralizzazione della fase di valutazione si pone in netto contrasto con la natura nazionale della selezione, atteso che ha introdotto un **inaccettabile elemento di discrezionalità e disomogeneità di correzione**, soprattutto in relazione alle domande “a risposta con modalità a completamento”.

Come previsto dal punto 4 del medesimo Allegato 2, infatti, ben 16 domande su 31, per ciascuna prova, erano di tale tipologia, richiedendo l'inserimento di una parola.

Sebbene il decreto affermasse che “Una sola è la parola corretta”, la natura stessa del linguaggio, specialmente in ambito scientifico, ammette l'uso di sinonimi o di termini semanticamente equivalenti che possono essere parimenti corretti.

A riprova di tale intrinseca ambiguità e della conseguente necessità di criteri di correzione uniformi, si considerino, a titolo meramente esemplificativo, alcune delle domande a completamento tratte dalle stesse prove d'esame, per le quali i commentari post-prova (***doc. n. 12 e n. 13***) hanno riconosciuto la possibilità di risposte multiple, tutte parimenti corrette. Tali esempi dimostrano in modo inconfutabile come la valutazione non potesse essere lasciata alla discrezionalità delle singole commissioni, pena la palese violazione della *par condicio*:

- Domanda n. 16 (Fisica del primo appello): "*Le oscillazioni del pendolo si smorzano rapidamente al cessare della forza esterna. Ciò avviene perché sul pendolo agiscono forze di tipo _____*". Le risposte da considerarsi corrette sono sia "*resistivo*" che "*dissipativo*".
- Domanda n. 17 (Fisica del primo appello): "*Una carica elettrica in movimento genera un campo elettromagnetico in cui i vettori campo elettrico e campo magnetico sono sempre _____ l'uno rispetto all'altro*". Le risposte da considerarsi corrette sono sia "*perpendicolari*" che "*ortogonali*".
- Domanda n. 30 (Biologia del primo appello): "*Fosfatidilcolina e sfingomielina sono lipidi fortemente arricchiti nel foglietto _____ della membrana dei globuli rossi*". Oltre alla risposta "*esterno*", viene ammesso che anche "*extracellulare*" potrebbe essere considerato corretto.
- Domanda n. 20 (Biologia del secondo appello): "*Durante la replicazione del DNA, l'enzima che elimina il superavvolgimento del DNA creato dall'apertura dei filamenti nella forcella replicativa è la _____*". Le risposte da considerarsi corrette sono sia "*topoisomerasi*" che "*girasi*".
- Domanda n. 25 (Biologia del secondo appello): "*La matrice extracellulare viene degradata da enzimi prodotti dalle cellule che sono chiamati _____*". Le risposte da considerarsi corrette sono sia "*metalloproteasi*" che "*metalloproteinas*";
- Domanda n. 27 (Chimica del secondo appello): "*Negli isotopi di un elemento è diverso il numero di _____ nel nucleo*". Le risposte da considerarsi corrette sono sia "*neutroni*" che "*particelle*", che "*massa*";
- Domanda n. 28 (Biologia del secondo appello): "*Nelle cellule animali, la sintesi, la modificazione e il trasporto di proteine e lipidi sono processi coordinati dal sistema endomembranoso, che è composto dal reticolo endoplasmatico, dall'apparato del Golgi, dalle vescicole di _____ e dai lisosomi*". Le risposte da considerarsi corrette sono sia "*trasporto*" che "*secrezione*", che "*endocitosi*";
- Domanda n. 29 (Biologia del secondo appello) "*Il codone di inizio del processo della traduzione, AUG, lega un tRNA iniziatore che trasporta l'amminoacido _____ nel sito P del ribosoma*". Le risposte da considerarsi corrette sono sia "*metionina*" che "*formilmetionina*".

Questi sono solo alcuni esempi che evidenziano come l'assenza di una griglia di correzione nazionale, che predeterminasse, in modo univoco, non solo la risposta esatta ma anche tutti i sinonimi accettabili, abbia trasformato una prova nazionale in una lotteria dipendente dalla sede d'esame.

La valutazione di una risposta è dipesa non da un criterio oggettivo, ma dalla maggiore o minore rigidità della specifica commissione locale. Un candidato potrebbe aver ricevuto un punteggio diverso da un altro, a parità di risposta fornita, solo in ragione dell'ateneo presso cui ha sostenuto la prova.

Ciò costituisce una palese violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

L'illegittimità è aggravata dalla totale mancanza di trasparenza della procedura.

Il Ministero, infatti, non ha mai pubblicato le soluzioni ufficiali delle prove, né le griglie di valutazione utilizzate dalle commissioni. Tale omissione impedisce qualsiasi controllo *ex post*

sulla correttezza e uniformità delle valutazioni, ledendo il principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.).

I candidati sono stati posti nell'impossibilità di verificare se le proprie risposte, ritenute errate, non fossero in realtà corrette o comunque meritevoli di punteggio.

La giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che, nelle procedure concorsuali, la discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, per quanto ampia, deve arrestarsi di fronte alla **necessità di garantire la par condicio e la trasparenza.**

In un concorso nazionale, l'adozione di criteri di valutazione disomogenei è sintomo di eccesso di potere per irragionevolezza e disparità di trattamento. Sebbene la giurisprudenza riconosca un'ampia discrezionalità nella formulazione dei quesiti, la fase della correzione, specie in un test nazionale, deve essere il più possibile oggettiva e standardizzata.

Di qui, proprio la esigenza di predeterminati criteri di valutazione preordinati ad assicurare il rispetto dell'imparzialità e della *par condicio* nelle operazioni di correzione degli elaborati (Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 10 aprile 2015, n. 1850).

Il sistema delineato dal D.M. n. 418/2025 introducendo una fase di valutazione discrezionale e decentralizzata, ha creato un sistema intrinsecamente iniquo e illegittimo.

Pertanto, gli atti impugnati, nella parte in cui hanno istituito e dato attuazione a tale sistema di correzione disomogeneo, devono essere annullati. L'illegittimità della fase di valutazione inficia, in via derivata, la validità della graduatoria finale, che non riflette una selezione basata sul merito e sulla parità di condizioni, ma è il frutto di valutazioni potenzialmente arbitrarie e diseguali.

III

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e/o falsa applicazione della legge 241/1990 – Violazione della lex specialis di concorso (D.M. n. 418 del 30.5.2025 e D.M. n. 454 del 16.7.2025) – Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del giusto procedimento – Difetto di motivazione – Difetto di trasparenza dell'azione amministrativa – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.

III.1. Il sistema di selezione di cui al “semestre filtro” per l'accesso al corso di laurea oggetto della presente impugnativa, utilizzato per il corrente anno accademico, diversamente dagli anni passati, **non ha reso visionabile nell'area riservata del portale del University, per ciascun candidato, le correzioni delle prove.**

Ciò che è stato pubblicato è soltanto uno schema riepilogativo del punteggio conseguito dal candidato in termini di punteggio complessivo di ciascuna prova di esame, in ciascuno dei due

appelli e suddiviso genericamente tra domande chiuse ed aperte, senza però alcun riferimento alle modalità di calcolo dello stesso (*cfr. doc. n. 11*).

📅 Appello 2

1° Prova	2° Prova	3° Prova
Materia: Biologia	Materia: Chimica	Materia: Fisica
Data Esame: 10/12/2025	Data Esame: 10/12/2025	Data Esame: 10/12/2025
✓ Punteggio totale: 13.2	✓ Punteggio totale: 12.6	✓ Punteggio totale: 11.7
Domande Aperte: 5.6 Domande Chiuse: 7.6	Domande Aperte: 6.4 Domande Chiuse: 6.2	Domande Aperte: 6.6 Domande Chiuse: 5.1
Non Superata	Non Superata	Non Superata
Visualizza il compito	Visualizza il compito	Visualizza il compito
Anagrafica Compito	Anagrafica Compito	Anagrafica Compito

Per ciascuna prova è stata, poi, pubblicata, oltre la scheda anagrafica, la scheda risposte, **priva di correzione**.

Semestre Aperto - Esami
Biologia (2° appello) - Modulo risposte

49BB52067

A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E		
1	☐	☐	☐	☐	6	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐		
2	☐	☐	☐	☐	7	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐		
3	☐	☐	☐	☐	8	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐		
4	☐	☐	☐	☐	9	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐		
5	☐	☐	☐	☐	10	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐		
16											24	C C A C A				
17	G I P E T U T A										25					
18	S H										26					
19	A C Q U A										27					
20	T O P O I S O M E R A S I										28					
21	B U C C I O										29	I O T T O U I				
22	P R O T E I N E										30	C O S T O S S A				
23											31	C I S C I O				

713353157933111

49BB52067

Null'altro!

È evidente che le macroscopiche falle e/o criticità evidenziate nel precedente motivo di ricorso, necessitavano ancor più una maggiore trasparenza dell'operato dell'Amministrazione nel procedimento di attribuzione del punteggio di prova.

Invece, l'area riservata del sito University, dedicate alle prove ed alla posizione del candidato, risultano del tutto lacunose e prive della documentazione di prova dei candidati e, quindi, anche dell'odierna parte ricorrente.

In particolare, non sono stati resi visionabili e/o conoscibili e/o, comunque, noti tutti i seguenti elementi della prova, i quali hanno concorso alla determinazione del punteggio assegnato ai candidati (**oggetto di apposita istanza di accesso agli atti formulata da parte ricorrente, doc. n. 9): a) l'elenco, il testo ed il foglio delle domande somministrate; b) l'elenco, il testo ed il foglio delle risposte fornite; c) l'indicazione, per ciascuna domanda, della risposta fornita e se questa risulta essere stata giudicata esatta, errata od omessa; d) il punteggio attribuito per ciascuna risposta data.**

Il **M.U.R.**, con nota del 17.2.2026 (**doc. n. 9 bis**), ha negato l'accesso a tali documenti, rappresentando che: **“si fa presente che gli atti e documenti sopra elencati non sono stati né prodotti né formati né sono detenuti da questo Ministero, che pertanto non è il soggetto tenuto all'eventuale ostensione degli stessi** ... In particolare, quanto agli atti richiesti, si osserva ulteriormente quanto segue: - **punti a) b) c) d) e) f) g) h) k) delle suddette istanze, vengono richiesti atti di competenza degli Atenei, formati e detenuti da questi ultimi, atteso che tutti gli atti e documenti riguardanti lo svolgimento degli esami di profitto sostenuti presso le università di iscrizione dei suoi assistiti, così come le procedure di correzione delle prove correlate a tali esami di profitto universitari,** così come la nomina delle Commissioni esaminatrici di Ateneo **sono di stretta pertinenza degli Atenei** presso cui si sono iscritti i suoi assistiti per il semestre aperto”.

L'Università resistente ha, in altre istanze presentate (non ancora per quella relativa alla odierna ricorrente), riscontrato la predetta istanza di accesso, tuttavia in modo del tutto parziale e, comunque, **senza consentire l'accesso ai suindicati documenti di correzione delle prove (doc. n. 9 ter)**, rilevando che **“per quanto concerne la documentazione relativa alla procedura di correzione dei suddetti elaborati (verbali relativi alla correzione delle stesse, verbali relativi allo scioglimento dell'anonimato) si comunica che tali procedimenti con i relativi atti non sono formati né detenuti da questo Ateneo, essendo di esclusiva competenza del MUR e/o del CINECA, cui la S.V. medesima potrà rivolgere autonome richieste di accesso”.**

Tali risposte appaiono, a dire poco, **“inquietanti”**, atteso che si tratta di un **evidente ed illegittimo “scarico” di responsabilità tra le Amministrazioni**: l’Università rappresenta una competenza del Ministero; il Ministero una competenza dell’Università.

A livello strettamente normativo e procedurale si osserva da un lato che le operazioni di correzione sono state espletate dalle singole Commissioni delle Università appositamente a tale fine nominate (punto 5 e 18 dell'Allegato 2 al D.M. n. 418/2025); dall’altro che la normativa ministeriale e, segnatamente, il punto 19 dell'Allegato 2 al D.M. n. 418/2025 prevede testualmente che *“19. Il responsabile del procedimento ovvero il suo delegato per ciascuna università assiste alle operazioni di scansione dei moduli risposte presso la/le sede/i del CINECA e provvede al loro ritiro, al termine delle operazioni, dal CINECA, in modo che tutti i documenti relativi al singolo studente siano conservati agli atti dell’università”*.

Effettivamente, ci si chiede come sia possibile che i verbali di correzione siano stati redatti e formati da soggetti diversi rispetto a coloro i quali hanno corretto le prove (le Commissioni degli Atenei), nonché – ma questo è il meno – siano detenuti da soggetti diversi rispetto a quello che prevede la norma.

Ebbene, tale agire appare macroscopicamente illegittimo ed assolutamente **elusivo del diritto di accesso di parte ricorrente**.

Del resto, tali atti sono strettamente necessari al fine di valutare il corretto operato dell’Amministrazione nell’attribuzione del punteggio finale al candidato, nonché il rispetto dei criteri – per quanto illegittimi in relazione alle censure svolte in precedenza – stabiliti dalla *lex specialis*.

Ebbene, il fatto che tali elementi di valutazione della prova dei candidati non siano stati resi noti e/o conoscibili costituisce un **gravissimo vulnus e profilo di illegittimità** della procedura concorsuale, con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione del dovere di motivazione degli atti amministrativi, nonché del principio di trasparenza posto alla base di ogni procedura di concorso pubblico.

Anche in ragione del fatto che ciò impedisce di consentire a Codesto Tribunale di esercitare un qualche controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per addivenire all’attribuzione dei punteggi ai singoli candidati ed alla conseguente redazione della graduatoria.

Tutto ciò in ossequio al principio di conoscibilità dell’attività amministrativa (esplicitazione del generale principio di imparzialità dell’amministrazione sancito dall’art. 97 della Costituzione), strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale su tale attività, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell’art. 113, per cui contro gli atti della P.A. è sempre

ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela.

Sul difetto di motivazione relativo all'assegnazione di un punteggio finale ai fini dell'inserimento in graduatoria selettiva per l'accesso a corso di laurea in medicina, si cita recentissima sentenza di Codesta Sezione (**T.A.R. del Lazio – Roma, Sezione III Sentenza n. 14128/2023 del 22 settembre 2023**), la quale ha espressamente stabilito cui: *“l’ulteriore doglianza (individuata in ricorso come I.1) inerente al denunciato difetto di motivazione inficiante la concreta attività di valutazione e alla dedotta carenza di verbalizzazione delle operazioni medesime. 6.1. L’esposta censura risulta fondata, nei termini di seguito illustrati. 6.2. In proposito, occorre evidenziare come dalla documentazione versata in atti e dalla stessa relazione di chiarimenti prodotta dalla resistente Amministrazione in esecuzione del disposto incombente istruttorio (di cui all’ordinanza della Sezione n. 1701/2023, cit.) emerga la mancata redazione a cura della Commissione giudicatrice, nell’espletamento della procedura de qua, di una scheda di valutazione dei singoli candidati nonché l’omessa verbalizzazione delle relative operazioni di valutazione. Sul punto la resistente Università allega, in particolare, la circostanza per cui “la ... graduatoria ... riporta, per ogni candidato, nella riga corrispondente, la valutazione della relativa carriera per ognuno dei criteri indicati nel bando “Avviso ecc.”, argomentando in proposito che “tali indicazioni costituiscono, pertanto, la scheda di ogni ricorrente” (cfr. nota prot. n. 33380 del 7 aprile 2023, depositata dalla resistente Amministrazione il 7 aprile 2023). Al riguardo, si rende necessario osservare come la mera indicazione in seno alla graduatoria di merito del risultato della valutazione condotta con riguardo a ciascuno dei parametri previsti dal bando della procedura (ex art. 5 dell’avviso pubblico) non possa ritenersi di per sé sufficiente a rendere evidente, anche in forma sintetica, il sotteso collegamento posto tra l’esito del giudizio reso dalla Commissione e l’oggetto della valutazione, ove riconducibile nello specifico ad elementi di carattere qualitativo ... ai quali risulta evidentemente correlata un’attività valutativa configurabile in termini di apprezzamento tecnico-discrezionale. L’esposta conclusione appare rafforzata dall’ulteriore circostanza per cui neppure risulta, dalla documentazione versata in atti, l’eventuale declinazione in via preliminare ad opera della Commissione giudicatrice dei criteri (di massima) individuati nel bando, idonea a legittimare – al ricorrere di determinate condizioni – l’espressione in forma sintetica della motivazione in relazione ai giudizi resi nell’ambito di procedure selettive (in termini generali cfr. ex multis Cons. St., sez. III, sent. 29 aprile 2019, n. 2775 e Cons. St., Ad. plen., n. 7/2017, ivi richiamata). 6.3. Ne discende la*

fondatezza, sotto il profilo evidenziato, della censura costituita dal denunciato difetto di motivazione”.

Ebbene, tale pronunciamento ben appare applicabile al caso di specie, ove al candidato: **né** sono state rese visibili, note e/o conoscibile le prove, le domande somministrate e, per ciascuna, se si è risposto in modo corretto, errato o non risposto; **né** è dato conoscere il giudizio valutativo delle prove adottato dall’Amministrazione.

Pertanto, anche in ragione di tale censura la procedura appare irrimediabilmente viziata e connotata da evidente illegittimità.

III.2. Peraltro, si osserva come **non solo** la P.A. non ha fornito favorevole riscontro all’istanza di accesso agli atti ritualmente formulata da parte ricorrente, volta a conoscere gli elementi di cui sopra, **ma, per di più**, vi è un “rimpallo” di responsabilità tra le varie Amministrazioni organizzatrici della selezione, laddove: gli Atenei hanno comunicato che la documentazione richiesta nell’istanza non è in loro possesso; il M.U.R. e il Cineca sono del tutto silenti.

Ebbene, appare illegittimo ed inammissibile che, nell’ambito di una selezione pubblica, come quella di specie, l’Amministrazione non fornisca ad un candidato che la richiede, né la documentazione di prova, né il relativo calcolo del punteggio.

Il diniego opposto dalle Amministrazioni resistenti, quindi, si appalesa illegittimo per violazione dei principi generali in materia di accesso ai documenti amministrativi, sanciti dalla Legge n. 241/1990.

L’accesso ai documenti amministrativi costituisce, infatti, un principio generale dell’attività amministrativa, finalizzato a favorire la partecipazione e ad assicurare l’imparzialità e la trasparenza. Il diritto è riconosciuto a chiunque abbia un “*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso*”.

Nel caso in analisi, la posizione della parte ricorrente è senza dubbio qualificabile in tali termini. In qualità di partecipante a una procedura selettiva pubblica, essa vanta un interesse qualificato a conoscere gli atti che hanno determinato la valutazione delle sue prove e, di conseguenza, la sua mancata ammissione al corso di laurea. Nella fattispecie, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è stato esercitato a garanzia del diritto alla tutela giurisdizionale che – come noto – è da considerarsi prevalente su altri diritti ed interessi. Per giurisprudenza costante, infatti, il diritto di accesso ha sempre preminenza se – come nel caso di specie – la conoscenza dei documenti posseduti dalla P.A. è necessaria per dare concretezza ed effettività all’esercizio del diritto di difesa (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 03.04.2000, n. 1916, e Cons. Stato, Sez. V, 05.05.1999 n. 518).

Quanto sopra ha trovato conferma, nell'orientamento dell'Adunanza Plenaria, secondo la quale *“l'accesso è collegato a una riforma di fondo dell'amministrazione, informata ai principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, che si inserisce a livello comunitario nel più generale diritto all'informazione dei cittadini rispetto all'organizzazione e alla attività amministrativa”* (Cons. Stato, Ad. Plen., 20.04.2006, n. 7).

Nel caso di specie, la documentazione richiesta è essenziale per consentire alla parte ricorrente di verificare la correttezza del punteggio attribuitole. Tale carenza di trasparenza rende impossibile per il candidato comprendere l'iter logico-valutativo seguito e, quindi, l'esercizio del proprio diritto di difesa.

Per tutte le ragioni esposte, il diniego, sia esso esplicito o tacito, è illegittimo e deve essere annullato, con conseguente declaratoria del diritto della parte ricorrente a ottenere l'ostensione di tutta la documentazione richiesta.

IV

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Legge 14 marzo 2025, n. 26 e del D.Lgs. 15 maggio 2025, n. 71 – Violazione della lex specialis di concorso (D.M. n. 418 del 30.5.2025 e D.M. n. 454 del 16.7.2025) – Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.

IV.1. La selezione *de qua* risulta essere illegittima anche sotto altro profilo, riconducibile alla scelta dei criteri e delle modalità selettive.

Come esposto in precedenza, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.M. n. 418 del 30.5.2025 e del punto 4 dell'Allegato 2 al medesimo decreto, ciascuna prova d'esame consisteva in 31 domande, di cui 15 a risposta multipla e 16 a risposta con modalità “a completamento”, per le quali lo studente doveva inserire la parola mancante in un apposito spazio.

Più precisamente, *“Ciascuna prova di esame si compone di trentuno (31) domande, articolate come segue: quindici (15) domande a risposta multipla; sedici (16) domande a risposta con modalità a completamento. Per ciascuna delle domande a risposta multipla gli studenti hanno a disposizione cinque opzioni di risposta, una sola delle quali corretta. Per le domande a risposta con modalità a completamento gli studenti hanno a disposizione uno spazio bianco in cui inserire la parola mancante. Una sola è la parola corretta”*.

Fermo quanto già censurato nel II motivo di ricorso sulla questione delle domande “a completamento”, si contesta, altresì, che tale modalità di svolgimento delle prove risulta ancor più illegittima in considerazione della circostanza che alcune delle domande oggetto degli esami di entrambe le sessioni sono risultate con risposta errata e/o, comunque, dubbia, o addirittura

con più di una risposta corretta, o neanche nessuna, in evidente contrasto con le regole previste dal richiamato D.M.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo, si segnalano, innanzitutto, le domande n. 10 e n. 28 della prova di fisica del 10 dicembre 2025 e, più precisamente:

- domanda n. 10, fisica, 10.12.2025: “*La variazione di energia interna di un gas perfetto che va da uno stato A (P_A, V_A, T_A) a uno stato B (P_B, V_B, T_B) vale: A) $ncV \Delta P$; B) $ncV \Delta T$; C) $ncP \Delta T$; D) $ncV \Delta T$; E) $ncP \Delta P$* ”. Tra le opzioni di risposta, la B e la D risultavano identiche e, di conseguenza, entrambe corrette;

- domanda n. 28, fisica, 10.12.2025: “*Una zattera di legno (densità 800 kg/cm^3) che ha base quadrata di lato 4 m e altezza 50 cm galleggia sull’acqua (densità 1000 kg/cm^3). Quale è il massimo peso (espresso in N) con cui si può caricare la zattera senza che affondi? _____*”.

In questo caso, la densità indicata non è $800/1000 \text{ kg}$ per centimetro cubo, ma per metro cubo. Ebbene, l’erroneità di tali domande è stata ammessa dallo stesso Ministro Bernini; tuttavia sono del tutto sconosciuti (anche in ragione della mancata ostensione degli atti di correzione delle prove, censurati nel III motivo) i provvedimenti adottati dall’Amministrazione volti a sanare tale situazione.

A ciò si aggiungano, salvo altre, anche le domande: n. 5 biologia del 20.11.2025 e n. 31 biologia del 10.12.2025, laddove parlano impropriamente di “*reticolo endoplasmico*”, anziché “*endoplasmatico*”, inducendo in errore il candidato; n. 11 di fisica del 10.12.2025, dove risulta un errore di formulazione e mancando una preposizione può avere cambiato la comprensibilità del testo, causando ambiguità interpretativa.

Inoltre, occorre richiamare, in questa specifica sede di censura, quanto già argomentato in merito alla questione delle domande “a completamento”, molte delle quali – come evidenziato nel II motivo di ricorso – presentavano la possibilità di inserire più di una risposta da ritenersi corretta e/o, comunque, esatta.

Nella specie, si richiamano le domande: n. 16 di Fisica del primo appello; n. 17 di Fisica del primo appello; n. 30 di Biologia del primo appello; n. 20 di Biologia del secondo appello; n. 25 di Biologia del secondo appello; n. 27 di Chimica del secondo appello; n. 28 di Biologia del secondo appello; n. 29 di Biologia del secondo appello, secondo quanto già esposto nel motivo precedente, salve altre.

Di conseguenza, parte ricorrente, trovandosi di fronte a tali quesiti mal formulati, con risposta errata e/o quantomeno dubbia, o addirittura con più di una risposta possibile o, comunque, ha, altresì, perso minuti preziosi che hanno condizionato negativamente le intere prove, con conseguente alterazione, in ogni caso, degli esami.

IV.2. In argomento, si segnala una recentissima sentenza della Giustizia Amministrativa (**Consiglio di Stato, Sezione IV, Sentenza n. 5840 del 2.7.2024**), la quale ha stabilito che *“in relazione alle prove di un pubblico concorso, afferma che «corre l’obbligo per l’amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta “indubitabilmente esatta”» (così, da ultimo, Cons. Stato, 1° agosto 2022, n. 6756)”* ...; *“Secondo un altrettanto costante indirizzo giurisprudenziale, la commissione, invero, «non deve tendere “tranelli” e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella – l’unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo»* (così Cons. Stato, n. 6756/2022, cit.)”.

Ebbene, nel caso di specie tali principi giurisprudenziali non risultano essere stati in alcun modo rispettati.

Pertanto, in situazione che può essere definita analoga, con riferimento alla prova selettiva dell’anno 2021/2022, con specifico alla formulazione di quesiti dubbi e/o ambigui, il Consiglio di Stato ha dapprima disposto apposita procedura di verifica, poi, prendendo atto delle risultanze della stessa ad opera dell’Istituto Superiore di Sanità ha stabilito *“Visti i risultati della verifica espletata dall’ISS sui quesiti della prova nazionale di ammissione alle facoltà di Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria; Rilevato che - dalla relazione emerge che i quesiti riconosciuti “ambigui” sono il n.10 e il n.21 che sono oggetto di puntuale impugnazione con il ricorso originario, riproposta in appello; - che, in considerazione del punteggio riportato – così ricostruito a seguito dei risultati della detta verifica - l’appellante raggiunge la soglia minima per l’iscrizione alla Facoltà di Medicina; Ritenuto, conseguentemente, di poter accogliere l’appello avverso l’ordinanza del TAR ... P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) accoglie l’appello e, per l’effetto, ordina all’Università di procedere all’iscrizione presso la Facoltà di Medicina indicata in via principale o, in subordine, in quelle successivamente indicate in ordine di preferenza dall’appellante”* (**ex multis, Consiglio di Stato, Sezione VII, Ordinanza Cautelare n. 3858/2022**). In senso analogo **T.A.R. del Lazio, Roma, Sezione III, Ordinanza Cautelare n. 5938/2022**: *“Considerato che, ad un primo esame proprio di questa fase cautelare, sussiste il lamentato danno, anche in relazione alla non manifesta infondatezza della sola questione sull’erronea o*

ambigua formulazione, poi accertata in esito ad apposita verifica chiesta dal Consiglio di Stato all'ISS, con riguardo ai quesiti 10, 21 e 26 somministrati alla ricorrente durante la prova d'ammissione; Considerato di conseguenza, pure ai fini dell'effettiva spettanza dell'invocata ammissione di detta ricorrente al CDLM presso almeno uno degli Atenei da lei indicati, la necessaria riformulazione del punteggio emendato dai predetti quesiti da parte del MUR e, con esso, la stessa graduatoria finale; Considerato che, nelle more di tal adempimento, è opportuno disporre l'ammissione della ricorrente all'Università di prima scelta, anche in soprannumero".

Con specifico riguardo a tutti tali quesiti somministrati, si censura, altresì, l'operato ed i lavori del M.U.R. e/o di altro soggetto da esso incaricato; nonché tutti gli atti ed i verbali della Commissione all'uopo preposta, relativi alla validazione dei quesiti somministrati.

Al riguardo, si censurano sin d'ora le modalità, i criteri e le motivazioni, che hanno portato la predetta Commissione a validare le domande della prova.

Non vi è dubbio, infatti, che il M.U.R. debba dare documentato conto delle scelte operate. Più precisamente, si dovrà **prendere visione di ogni e qualsiasi atto e/o verbale del M.U.R. o della predetta Commissione** – al riguardo si è provveduto a formulare apposita **istanza di accesso agli atti** – al fine di consentire a Codesto Tribunale di esercitare un qualche controllo sulle attività espletate in relazione alla redazione e validazione dei quesiti.

Tutto ciò in ossequio al principio di conoscibilità dell'attività amministrativa (esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della P.A. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela. Ne deriva l'illegittimità dell'agire dell'Amministrazione al riguardo.

V

Violazione dell'anonimato. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione della lex specialis di concorso (D.M. n. 418 del 30.5.2025 e D.M. n. 454 del 16.7.2025) – Violazione dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti, di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di contestualità, trasparenza e par condicio.

La procedura di concorso risulta essere viziata per la **violazione del principio dell'anonimato delle prove da correggere.**

Infatti, quest'anno il criterio adottato dal M.U.R. e dagli Atenei per l'identificazione della prova e l'associazione di essa al candidato risulta violare palesemente e clamorosamente il principio dell'anonimato.

Come è noto, la criticità censurata, a più riprese, dalla Giustizia Amministrativa sul tema "anonimato" (**Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, Sentenza del 20 novembre 2013, n. 28; Consiglio di Stato, Sez. II, parere 14 ottobre 2013, n. 4233; Consiglio di Stato, Sezione VI, Ordinanza n. 2991 del 9 luglio 2014; Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenza n. 15/2015 del 5 gennaio 2015**) verteva sulla "riconoscibilità", da parte delle Commissioni d'aula o di altri soggetti terzi, del codice alfanumerico identificativo della prova e del singolo candidato, apposto sia sulla scheda risposte che sulla scheda anagrafica, il che era sufficiente a ritenere violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive. Ebbene, quest'anno, il sistema di associazione dell'elaborato al singolo candidato prevedeva, **l'apposizione di n. 4 etichette autoadesive identiche – recanti un codice alfanumerico** – sulla scheda anagrafica e sui 3 moduli risposte (uno per ciascuna prova di esame) (*si vedano tali documenti allegati, doc. n. 14*); ma, soprattutto, prevedeva: **a)** che le operazioni di consegna delle etichette avvenissero al momento della identificazione dei candidati; **b)** che il foglio anagrafica fosse precompilato con i dati del candidato; **c)** che i commissari d'aula passassero a ritirare le anagrafiche (con apposte le etichette) prima dell'espletamento delle prove.

Tutto ciò per stessa ammissione del M.U.R., secondo quanto risultante dalle stesse "*Linee Guida per gli esami del semestre aperto*" (*cfr. doc. n. 8*), pubblicate sul sito University, le quali stabilivano testualmente: "**Riconoscimento dell'identità dello/a studente e consegna di: anagrafica precompilata, foglio con 4 etichette di associazione adesive, i talloncini corrispondenti agli esami da sostenere (uno, due o tre), le istruzioni per la corretta compilazione del modulo risposte. Successivamente lo/la studente si accomoda al proprio posto. Lo/la studente firma l'anagrafica precompilata, vi appone UNA delle quattro etichette adesive di associazione e il personale dell'aula passa a ritirare le anagrafiche. Lo/la studente non si muove dal proprio posto. Il/la responsabile d'aula illustra a tutti gli studenti le modalità di svolgimento degli esami**".

Ebbene, in tutte le anzidette situazioni **l'anonimato delle prove dei candidati non è stato assolutamente garantito**, atteso che era molto semplice, in detti momenti, associare la prova al singolo candidato leggendo il codice alfanumerico presente sulla scheda anagrafica e sulla scheda risposte.

Quindi, dalle singole prove era possibile, senza particolare difficoltà, risalire al nome del candidato che le aveva elaborate.

A ciò si aggiunga la ulteriore (non di poco conto) circostanza secondo cui – come evidenziato nei precedenti motivi di ricorso – quest’anno, diversamente dal passato, la correzione delle prove di esame dei candidati avveniva ad opera delle singole Commissioni di Ateneo, ai sensi dell'Allegato 2 al D.M. n. 418/2025 (“*Ciascuna università nomina altresì una Commissione di esame secondo quanto disposto dal Regolamento didattico di ateneo, incaricata della correzione delle prove*”), con un conseguente margine di discrezionalità valutativa, soprattutto riguardo alle risposte fornite alle domande a completamento.

Pertanto, è opportuno evidenziare come, secondo la giurisprudenza (**Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza del 26 maggio 2014 n. 2687**), “*A fronte dell’esigenza di assicurare l’indipendenza di giudizio dell’organo valutatore non occorre accertare se il riconoscimento della prova di un candidato si sia effettivamente determinato, essendo sufficiente la mera, astratta possibilità dell’avverarsi di una tale evenienza. La violazione dell’anonimato nei riguardi della Commissione nei pubblici concorsi comporta, insomma, un’illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d’azione irrimediabilmente sanzionato dall’ordinamento in via presuntiva, senza necessità di indagine sull’effettiva lesione della regola di imparzialità in sede di correzione*”.

Ne consegue l’illegittimità di tale sistema, in quanto non ha garantito l’anonimato dei compiti e dei candidati, con la conseguente violazione dei principi cardini della buona amministrazione e della parità di trattamento (cfr. **Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenza n. 15/2015 del 5 gennaio 2015, richiamata in diverse pronunce del T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III Bis, ex multis Sentenza n. 11614/2015 del 13 ottobre 2015**).

VI

Mancata copertura dei posti disponibili per il contingente 2025/2026. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione della legge 2 agosto 1999, n. 264 – Violazione e falsa applicazione D.M. n. 600 del 07.08.2025 – Violazione e falsa applicazione D.M. n. 1115 del 22.12.2025 – Violazione dei principi di buon andamento, efficienza e ragionevolezza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta, irragionevolezza e contraddittorietà.

VI.1. Si deve, altresì, rilevare l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per **non** avere il M.U.R. e gli Atenei **coperto tutti i posti stabiliti dal D.M. n. 600 del 07.08.2025.**

Ciò in ragione delle previsioni di cui all’Allegato 1 del D.M. n. 1115 del 22.12.2025, relative alla chiusura della graduatoria e delle immatricolazioni alla data del 28 gennaio 2026, con

conseguente – inevitabile – permanenza di posti vacanti e non assegnati, a seguito di mancate immatricolazioni.

Invero, il meccanismo delineato dall'Allegato 1 al D.M. n. 1115/2025 ha previsto una prima fase di immatricolazione per gli assegnati in data 8 gennaio 2026 (punto 3) e **una sola** successiva fase di "scorrimento" per l'assegnazione dei posti resisi disponibili, con nuova scelta delle sedi dal 16 al 19 gennaio ed immatricolazione entro il 24 gennaio 2026 (punti 7-10).

All'esito di tale unica fase di scorrimento, numerosi posti sono rimasti vacanti (almeno alcune centinaia) a causa della mancata immatricolazione di candidati assegnati. Ciononostante, l'Amministrazione non ha previsto ulteriori tornate di assegnazione per coprire tali posti (come avveniva negli anni passati).

Anzi, il punto 15 del medesimo Allegato 1 ha stabilito espressamente che: *“Gli eventuali posti residui alla data del 28 gennaio 2026 sono utilizzati dalle università per le istanze di cambio di sede per gravi motivi e per le iscrizioni ad anni successivi al primo, secondo le procedure di seguito dettagliate”*.

Tale previsione ha di fatto "cristallizzato" la situazione al 28 gennaio 2026, impedendo alla parte ricorrente di potere essere assegnata sui **posti rimasti liberi**, i quali sono stati **illegittimamente sottratti alla coorte dell'a.a. 2025/2026 per essere destinati ad altre finalità**, determinando una mancata integrale saturazione del fabbisogno relativo a tale annualità.

E' evidente come l'agire ministeriale sia palesemente illegittimo nella parte in cui, non prevedendo un meccanismo di scorrimento ad esaurimento dei posti, si pone in netto contrasto con la stessa *ratio* del sistema di accesso programmato e con i principi di ragionevolezza e buon andamento dell'azione amministrativa.

Il sistema di accesso ai corsi di laurea a numero programmato si fonda, infatti, sulla determinazione annuale del fabbisogno di professionisti da parte dello Stato. Il numero di posti messi a bando (nel caso di specie, 20.864 per Medicina, come da D.M. n. 600/2025) non è un dato arbitrario, ma rappresenta la precisa quantificazione delle esigenze del Sistema Sanitario Nazionale per una data coorte di futuri medici. L'obiettivo primario della procedura selettiva è, pertanto, quello di individuare i candidati più meritevoli per coprire integralmente tale fabbisogno.

Il meccanismo introdotto dal D.M. n. 1115/2025 tradisce palesemente questa finalità. Prevedendo un'unica fase di scorrimento e destinando i posti residui a finalità diverse (trasferimenti, iscrizioni ad anni successivi), l'Amministrazione ha consapevolmente creato un sistema che è strutturalmente inidoneo a garantire la copertura di tutti i posti programmati. Si

assiste a un'azione amministrativa manifestamente illogica e contraddittoria: da un lato, si definisce un determinato fabbisogno; dall'altro, si adotta una procedura che ne lascia deliberatamente una parte insoddisfatta. Ciò costituisce una palese violazione del principio di buon andamento e di efficienza sancito dall'art. 97 della Costituzione.

La previsione di cui al punto 15 dell'Allegato 1 al D.M. n. 1115/2025 configura, inoltre, un'ipotesi classica di sviamento di potere: i posti programmati per il primo anno dell'a.a. 2025/2026 vengono distolti dalla loro naturale destinazione (l'immatricolazione dei candidati idonei della graduatoria di riferimento) per essere utilizzati per "istanze di cambio di sede" o "iscrizioni ad anni successivi al primo".

Del resto, il sistema previgente garantiva la copertura totale dei posti attraverso plurimi scorrimenti, assicurando che ogni posto vacante fosse riassegnato secondo l'ordine di merito. Il nuovo sistema, invece, si rivela irragionevole e lesivo del principio meritocratico, in quanto congela le assegnazioni e lascia inoccupati posti che dovrebbero, per legge e per logica, essere assegnati ai candidati che hanno partecipato alle prove di esame del semestre filtro. La necessità di coprire tutti i posti messi a bando è un principio cardine delle procedure concorsuali, come più volte ribadito dalla giurisprudenza.

Al riguardo, si osserva, infatti, che la **Legge 2 agosto 1999 n. 264** conferisce alla pubblica amministrazione il potere di limitare la fruizione dell'insegnamento universitario al fine di garantire un rapporto equilibrato tra disponibilità delle strutture e delle risorse umane e numero degli studenti.

Ebbene, l'art. 3 della predetta Legge individua parametri di riferimento per la determinazione dei posti da mettere annualmente a concorso che hanno attinenza univoca ed inequivocabile con la capacità ricettiva dei singoli Atenei. All'esito dell'esatta ricognizione del potenziale formativo disponibile, l'Amministrazione deve utilizzare i posti rimasti liberi (**TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 12 gennaio 2009 n. 29 e 29 maggio 2007 n. 1433**). Il che, all'evidenza, comporta l'obbligo di utilizzare totalmente e favorire quanto più possibile la domanda di formazione professionale, anche in relazione ai principi costituzionali individuati agli articoli 33 e 34 della Costituzione (**TAR Lazio, Roma, Sezione III, 21 marzo 2014, n. 3197**).

Pertanto, il D.M. n. 1115/2025 e i suoi allegati devono essere annullati nella parte in cui non prevedono un meccanismo di scorrimento continuato fino alla completa copertura dei posti disponibili e nella parte in cui destinano i posti residui a procedure diverse prima dell'esaurimento della graduatoria di merito per l'accesso al primo anno.

VI.2. Altresì, si censura il fatto che nemmeno tutti i posti riservati ai candidati non comunitari residenti all'estero siano stati effettivamente coperti, né che gli Atenei abbiano provveduto a

“redistribuire” tali posti vacanti assegnandoli agli esclusi appartenenti alla graduatoria riservata ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia.

In particolare, il D.M. n. 600 del 07.08.2025, prevedeva, nell'allegata Tabella *“Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a.a. 2025/2026 Studenti dei paesi non UE residenti all'estero”*, in favore dei candidati dei paesi non Ue residenti all'estero, n. 710 posti riservati.

Ebbene, tali posti – a quanto risulta quasi integralmente non coperti – in siffatta ipotesi avrebbero dovuto essere resi disponibili in favore dei candidati dei paesi UE e non Ue residenti in Italia, giusta previsione di cui al punto 7 dell'Allegato 2 del D.M. n. 1115 del 22.12.2025 (*“7. 7. Gli eventuali posti che, alla data del 16 gennaio 2026, dovessero risultare non utilizzati nell'ambito delle predette graduatorie sono resi disponibili, a partire dalla suddetta data, per le immatricolazioni degli studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia nelle relative graduatorie.”*).

Ebbene, non risulta che le operazioni di “ridistribuzione” di tali posti vacanti e di assegnazione agli esclusi appartenenti alla graduatoria riservata ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia siano state poste in essere dall'Amministrazione, con conseguente mancata copertura di tutti i posti banditi.

Tale atteggiamento adottato dall'Amministrazione, risulta illegittimo per violazione delle norme rubricate, anche perché non adeguatamente motivato.

Si censurano, in ogni caso, ove svolte, le attività di assegnazione di tali posti, in quanto la metodologia eventualmente utilizzata dall'Amministrazione, si appaleserebbe assolutamente illegittima e priva di qualsivoglia garanzia di trasparenza ed imparzialità.

E' evidente, in ragione di quanto sopra, come l'azione amministrativa, nel caso di specie, abbia violato palesemente quei principi cardine di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, nonché di trasparenza, par condicio delle operazioni concorsuali.

VI.3. Ad ogni modo ci si riserva di meglio dedurre non appena si avrà riscontro sull'istanza di accesso agli atti ritualmente formulata per conoscere la graduatoria integrale di merito relativa agli studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, nonché il numero dei posti residui e non coperti (rispetto al contingente bandito), suddiviso per Ateneo, alla data del 28 gennaio 2026, all'esito delle operazioni di assegnazione ed immatricolazione previste e disciplinate dall'Allegato n. 1 del D.M. n. 1115 del 22.12.2025; altresì, la graduatoria integrale di merito relativa agli studenti dei Paesi non UE residenti all'estero, nonché il numero dei posti residui e non coperti (rispetto a tale contingente bandito), suddiviso per Ateneo, alla data del 16 gennaio 2026, all'esito delle operazioni di assegnazione ed immatricolazione previste e disciplinate

dall'Allegato n. 2 del D.M. n. 1115 del 22.12.2025, nonché la eventuale redistribuzione degli stessi in favore dei candidati dei paesi UE e non UE residenti in Italia, nonché dei criteri all'uopo adottati, secondo il punto 7 dell'allegato D.M.

VII

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione della lex specialis di concorso (D.M. n. 418 del 30.5.2025 e D.M. n. 454 del 16.7.2025). Eccesso di potere per disparità di trattamento, irragionevolezza, illogicità manifesta e violazione del principio del merito e del buon andamento della P.A.

Come esposto la procedura di accesso al corso di laurea oggetto di ricorso, disciplinata dal D.M. n. 418 del 30 maggio 2025, ha previsto l'iscrizione libera a un primo semestre, denominato "semestre filtro", durante il quale gli studenti erano tenuti a frequentare le lezioni e a superare gli esami di profitto relativi agli insegnamenti di Chimica, Fisica e Biologia.

L'art. 4, comma 4, del citato D.M. n. 418/2025, ha rimesso all'autonomia delle singole università la scelta della metodologia didattica per l'erogazione delle attività formative. L'art. 5, invece, ha stabilito che gli esami di profitto si svolgessero in un'unica data a livello nazionale, con due sessioni, con prove identiche per tutti i candidati.

Tuttavia, la procedura selettiva si è svolta in condizioni di palese disparità di trattamento tra i candidati delle diverse sedi universitarie.

Invero, il sistema introdotto ha previsto una selezione basata su una graduatoria unica nazionale, ma la preparazione dei candidati è stata affidata a **modalità formative disomogenee e non standardizzate**. Tale discrasia ha viziato alla radice l'intera procedura, trasformandola in una selezione arbitraria e non basata sul merito.

In primo luogo, l'art. 4, comma 4, del D.M. n. 418/2025, nel rimettere alla discrezionalità di ogni ateneo la scelta della metodologia didattica (in presenza, a distanza o mista), ha generato una palese e ingiustificata disparità di trattamento (violazione art. 3 Cost.). È noto che la didattica in presenza e quella a distanza, pur essendo state equiparate in via eccezionale durante l'emergenza pandemica, presentano differenze sostanziali in termini di interazione, efficacia formativa e supporto allo studente.

Consentire che alcuni candidati beneficino di una didattica frontale, mentre altri siano relegati a una fruizione telematica, ha introdotto una variabile che ha alterato le condizioni di partenza in una competizione che avrebbe dovuto essere equa per tutti.

In secondo luogo, sebbene l'art. 4, comma 3, del D.M. n. 418/2025 prevedesse la redazione di Syllabus nazionali, l'autonomia concessa agli atenei ha, di fatto, portato a una non uniformità dei programmi svolti: la profondità di analisi, gli argomenti specifici trattati sono variati da sede

a sede, pregiudicando gli studenti che hanno ricevuto una preparazione meno allineata alle prove d'esame nazionali.

Una prova d'esame identica per tutti (art. 5, comma 1, D.M. n. 418/2025) avrebbe dovuto presupporre necessariamente una preparazione uniforme.

La mancanza di tale uniformità ha violato i principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), **nonché il principio di uguaglianza** sostanziale nell'accesso all'istruzione (artt. 3 e 34 Cost.).

Infine, la concentrazione di tre complessi insegnamenti universitari in un unico semestre di poco più di due mesi tre (settembre – metà novembre) si è palesato come manifestamente irragionevole, atteso che tale tempistica non ha consentito un apprendimento effettivo e approfondito, ma si è risolta in una mera corsa contro il tempo che ha premiato la capacità di memorizzazione nozionistica a scapito della comprensione critica, in violazione del diritto allo studio e del principio di ragionevolezza.

Nel caso di specie, l'aver previsto una graduatoria unica nazionale senza garantire uniformità nelle condizioni di preparazione dei candidati costituisce un evidente profilo di irragionevolezza ed illogicità.

Anche per tale ragione, la procedura selettiva impugnata risulta viziata.

VIII

Illegittimità del concorso, in ragione delle gravi irregolarità verificatesi. Violazione artt. 3, 33, 34 e 97 Cost. – Violazione della lex specialis di concorso (D.M. n. 418 del 30.5.2025 e D.M. n. 454 del 16.7.2025) – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per carenza di contestualità, trasparenza e par condicio.

La prove di esame di chimica, fisica e biologia che si sono svolte nei due appelli del 20 novembre 2025 e del 10 dicembre 2025 per accedere al corso di laurea in questione risultano essere state caratterizzate dal verificarsi di **gravissime situazioni di irregolarità**, le quali hanno comportato la **violazione della segretezza dei quiz** e la diffusione di informazioni circa il contenuto dei quesiti e della prova con soggetti terzi e/o tra studenti delle diverse sedi di concorso, tenuto conto che i quesiti sono uguali a livello nazionale.

VIII.1. Innanzitutto, non risulta essere stato in alcun modo rispettato il divieto di introdurre nelle aule cellulari, palmari o altra strumentazione elettronica simile.

A tale ultimo riguardo, si rileva come, in alcune sedi, i candidati abbiano potuto utilizzare “indisturbati” i cellulari o altri dispositivi elettronici di comunicazione con l'esterno, o

interpellare sistemi di intelligenza artificiale, addirittura davanti agli stessi commissari di aula, senza eccezione alcuna di questi ultimi.

L'uso di smartphone e altri dispositivi connessi a internet durante i test d'accesso in medicina è confermato dal volume di ricerche online proprio nelle ore del test, nonché dai punteggi alti ottenuti in determinate sedi di Ateneo.

E' evidente che tali fatti costituiscono la conferma che ci sia stata una **violazione della segretezza dei quesiti di prova**. Tutto ciò, anche in ragione del fatto che in molte sedi universitarie non era presente la "schermatura" delle aule.

Risulta che fra gruppi social (telegram in particolare), sono state diffuse le domande anche durante le prove ed, in particolare, le fotografie provenienti dall'interno delle aule, dove - secondo le indicazioni ministeriali - non si poteva accedere con dispositivi elettronici.

VIII.2. Altresì, a quanto risulta, presa anche visione dei verbali di espletamento delle prove presso diversi Atenei, in molte sedi **non sono state rispettate** le disposizioni relative alle procedure di espletamento della prova secondo la disciplina degli allegati del concorso (D.M. n. 418 del 30.5.2025 e D.M. n. 454 del 16.7.2025, nonché le linee guida ministeriali sull'espletamento delle prove di esame ed, in particolare, riguardo:

- **il simultaneo inizio della prova su tutte le sedi di concorso**, con ogni conseguenza in ordine alla possibilità di avere vantaggi sulla possibile conoscenza delle domande;

- **la corretta verifica dell'integrità delle scatole contenente i plichi con le domande**, anche alla presenza di candidati regolarmente sorteggiati;

- **il divieto di utilizzo di dispositivi informatici**;

- **la garanzia del rispetto dell'anonimato** (si veda precedente apposito motivo di ricorso)

VIII.3. Ebbene, si sottolinea che, stante l'unicità delle prove per tutto il territorio nazionale e stante, altresì, la redazione di una graduatoria unica, ogni irregolarità della prova concorsuale, presso qualsivoglia sede, ha incidenza (attesa anche la possibilità di inserire preferenze per tutte le sedi universitarie) sull'intera selezione e, quindi, su tutti i candidati.

Pertanto, le circostanze di fatto sopra esposte risultano avere palesemente violato quei principi di contestualità, trasparenza e par condicio espressione dei canoni costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione nell'ambito delle procedure concorsuali, con la conseguenza che la legittimità delle prove in questione risulta essere stata irrimediabilmente viziata.

IX

Illegittima determinazione del contingente di posti per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina ed odontoiatria, a.a. 2025/2026. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34

e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 264/1999. Eccesso di potere – Illogicità – Sviamento per carente od insufficiente motivazione – Violazione del giusto procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria – Eccesso di potere – Illogicità e contraddittorietà.

La Legge n. 264/1999 prevede che la determinazione annuale del numero di posti a livello nazionale sia effettuata con decreto del M.U.R., sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell'**offerta potenziale del sistema universitario**, tenendo anche conto del **fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo**.

Tali due parametri, pertanto, devono essere considerati ai fini della determinazione del contingente di posti, stando ad una corretta lettura della Legge n. 264/1999.

A tale riguardo, occorre rilevare, sin d’ora, come, sull’offerta formativa che viene di anno in anno messa a bando dal Ministero e dalle Università, si è espressa la **Sesta Sezione del Consiglio di Stato con la nota Sentenza n. 5429/2020 dell’11.09.2020**, la quale censurando l’agire dell’Amministrazione in argomento nel corso degli anni e stabilendo **l’illegittima determinazione del contingente dei posti** per l’ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato (segnatamente, per l’a.a. 2018/2019), in ragione di **un’istruttoria erronea e lacunosa posta in essere dal Ministero e dalle Università**, ha posto dei principi ben precisi sul punto, così statuendo: “..... nel fissare il riparto delle competenze in materia tra il Ministero della salute ed il MIUR — quale ente vigilante sugli Atenei nella gestione dell’accesso programmato ai corsi di laurea di cui al precedente art. 1, co. 1, lettere a) (Medicina, Veterinaria, Odontoiatria, Professioni sanitarie) e b) —, gli impone altresì di valutare l’«...offerta potenziale del sistema universitario (sulla scorta dei parametri posti al co. 2 - NDE), tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo...»” ... “ ... va rinviato al sistema universitario ed al Ministero, ciascuno per le proprie competenze accertative e di valutazione e scelta, di por rimedio al disallineamento tra fabbisogno ed offerta formativa. Sicché gli Atenei ed il Ministero dovranno, d’ora in poi, fornire sempre adeguata contezza sui numeri dei posti messi a concorso nelle prove d’ammissione a ciascun corso di laurea magistrale a c.u. ad accesso programmato” ... “... nella specie il predetto disallineamento tra fabbisogno ed offerta, che frustra le aspettative dei candidati (come, del resto, il contenuto dei quesiti somministrati perlopiù non congruenti con i saperi appresi nella Scuola superiore), si manifesta in una condotta istruttoria carente nel confezionamento del numero dei posti a concorso e nei metodi di selezione, sì da restare arcani e ad alimentare oltremodo il perenne contenzioso scolastico”.

Ebbene, quanto accaduto nel caso oggetto di pronuncia di cui alla suindicata sentenza, ben corrisponde alla situazione dell'anno accademico oggetto della presente impugnativa, atteso che, **anche quest'anno**, in via generale, **non vi è stata una concreta e dettagliata attività istruttoria** volta ad individuare e, quindi, a **determinare l'effettivo potenziale formativo**.

Ciò trova palese conferma nell'incremento continuo di posti disposto negli ultimi anni per ogni annualità accademica, fino a quello corrente, il quale non è stato ovviamente accompagnato dal medesimo incremento delle strutture universitarie. Il che conferma che i posti erano e sono stati stabiliti in assenza della ben che minima istruttoria e, quindi, in spregio della normativa di riferimento.

Pertanto, nel caso *de quo*, anche la determinazione del numero dei posti del contingente per l'anno accademico 2025/2026 è illegittima.

Tutti gli atti e provvedimenti relativi, quindi, si censurano espressamente, unitamente al mancato espletamento di accertamenti precisi sul parametro del fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra, il quale, in ogni caso, **doveva essere più elevato rispetto a quello indicato nell'Accordo della Conferenza Stato Regioni (Rep. atti n. 125/CSR del 30 luglio 2025).**

Infatti, soprattutto con riferimento a tale parametro, si rileva, in primo luogo, come in un quadro di reciproco riconoscimento dei titoli, di libera circolazione dei cittadini e di stabilimento dei professionisti, l'introduzione dell'elemento del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo nella determinazione del numero degli studenti da ammettere ai corsi universitari, limitando tale analisi al solo livello nazionale o regionale, evidentemente riconducibile al fabbisogno sanitario delle singole regioni, appare illegittima, dovendosi – al più – riferire ad un quadro più ampio quale quello comunitario.

In tale quadro, **si contesta anche il modello previsionale ed i relativi principi metodologici sviluppati per la determinazione del fabbisogno formativo 2025/2026**, in quanto – come si legge nella premessa del richiamato Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano Rep. atti n. 125/CSR del 30 luglio 2025 – **fondati, per l'appunto, su modelli riferiti all'a.a. 2016/2017** (*"VISTI i seguenti atti adottati da questa Conferenza: - accordo sancito il 9 giugno 2016 (rep. atti n. 105/CSR), in merito al modello previsionale e ai relativi principi metodologici sviluppati e applicati durante il progetto pilota per la determinazione del fabbisogno formativo per l'anno accademico 2016/2017 delle figure professionali di medico chirurgo, odontoiatra, farmacista, infermiere ed ostetrica/o;"*), e, quindi, **del tutto inapplicabili alla situazione attuale**, atteso anche che l'allarme di carenza di medici è posteriore all'adozione di tale modello previsionale.

Del resto, **la situazione di emergenza sanitaria in atto**, derivante dalla diffusione del COVID-19, ha evidenziato quanto **fosse sbagliata la programmazione del fabbisogno sanitario** e la determinazione del contingente di posti per tali corsi di laurea in questione, laddove sia i medici, sia gli odontoiatri, sia gli operatori sanitari con lauree in professioni sanitarie risultano essere del tutto **insufficienti a garantire il funzionamento del SSN ed i livelli essenziali di assistenza**. Una errata determinazione di posti anche per il corrente anno accademico rischia di **pregiudicare il corretto funzionamento del SSN nei prossimi anni**.

La determinazione di soli poco più di n. 20.000 posti per l'accesso ai corsi di laurea in medicina per il corrente anno accademico si appalesa, altresì, del tutto illegittima e riduttiva se si considera che negli ultimi anni si è assistito ad un corrispondente aumento del contingente relativo Concorso SSM, con stanziamento di un maggiore numero di contratti totali di formazione medica specialistica, peraltro remunerati.

Ciò ha determinato il fenomeno delle c.d. borse vacanti, vale a dire il verificarsi della mancanza copertura di tutti i contratti relativi alle scuole di specializzazioni. Con la conseguenza che nemmeno potrebbe essere invocato, come in passato, il c.d. imbuto formativo.

Pertanto, alla luce delle considerazioni precedenti, la determinazione del contingente di posti è errata ed illegittima, perché inferiore al **reale** fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo di medici ed odontoiatri, parametro fondamentale in relazione al quale – così recita l'art. 3 della Legge n. 264/1999 – deve essere calcolato, per l'appunto, il predetto contingente. Di conseguenza, i **DD.MM. impugnati dovranno essere annullati nella parte in cui non prevedono un maggior contingente di posti per l'accesso ai corsi di laurea oggetto della presente impugnativa**.

Si contesta espressamente, altresì, l'**offerta formativa potenziale comunicata da ciascun ateneo** per i corsi di laurea in questione, in quanto risulta essere **carente di istruttoria** e, comunque, essere stata adottata e/o deliberata senza che siano stati effettuati accertamenti precisi sulle potenzialità delle sedi universitarie e verifiche delle effettive capacità didattiche. Invero, non solo non è stato dato documentato conto di tale analitica e particolareggiata attività istruttoria da parte degli atenei, ma, altresì, emerge che è stata formulata un'offerta formativa inferiore alle capacità effettive.

Pertanto, si contestano **le deliberazioni degli organi accademici degli Atenei, in quanto del tutto carenti dell'istruttoria di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c) della Legge n. 264/1999**.

Ciò anche in richiamo della citata **nota Sentenza n. 5429/2020 dell'11.09.2020 del Consiglio di Stato**, atteso che anche nell'anno accademico oggetto della presente impugnativa risultano

del tutto sconosciuti i criteri, i parametri e/o, comunque, gli atti ed i verbali dai quali sono scaturiti i numeri dei posti messi a concorso per i corsi di laurea in medicina e odontoiatria.

* * * * *

Per tutto quanto sopra esposto parte ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe, presenta rispettosa

ISTANZA CAUTELARE

Le censure adottate - che appaiono, di certo, idonee a fondare, sin d'ora, l'accoglimento nel merito delle domande di parte ricorrente - giustificano l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione e/o di iscrizione con riserva al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia presso la sede prescelta, in caso anche in sovrannumero, essendo il ricorso, comunque, assistito dal prescritto *fumus boni iuris* ed essendo, altresì, indubbia la presenza di un danno grave ed irreparabile, atteso che, in mancanza di un'iscrizione immediata, parte ricorrente medesima non potrebbe regolarmente frequentare le lezioni, né sostenere gli esami previsti dal corso.

Invero, l'iscrizione con riserva, anche in sovrannumero, al secondo semestre di parte ricorrente risulta essere il provvedimento cautelare più idoneo da adottare, avuto riguardo ai molteplici e macroscopici profili di illegittimità della selezione censurati nel presente atto, riguardanti la procedura del semestre filtro di quest'anno.

Pertanto, a ben vedere, l'ammissione con riserva al secondo semestre del corso di laurea prescelto non potrà di certo comportare alcun concreto grave pregiudizio a carico delle amministrazioni resistenti, in ragione del fatto che il numero di maggiori iscrizioni per ogni singola università andrebbe a colmare quell'indebita mancata copertura dei posti relativi al contingente del presente anno accademico (censurato in atti), con la conseguenza che – di fatto – non si verterebbe nemmeno in ipotesi di sovrannumero.

Del resto, le esperienze degli anni passati hanno ampiamente dimostrato che le iscrizioni con riserva (addirittura per migliaia di studenti in sovrannumero) non hanno comportato alcuna paralisi dei corsi o disagi particolari per gli atenei o per gli altri studenti; ed anzi, sempre le esperienze degli ultimi anni e la carenza del personale sanitario hanno evidenziato quanto fosse sbagliata la programmazione del fabbisogno sanitario e la determinazione del contingente di posti per tali corsi di laurea in questione, laddove sia medici, sia gli odontoiatri, sia gli operatori con lauree in professioni sanitarie risultano essere del tutto insufficienti a garantire il funzionamento del SSN ed i livelli essenziali di assistenza.

Ciò posto, un attento confronto delle possibili conseguenze connesse all'adozione o meno del richiesto provvedimento cautelare (altamente ed irreparabilmente pregiudizievoli a carico di

parte ricorrente, laddove negato; non rilevanti per l'Amministrazione, laddove concesso), nonché il giusto temperamento degli interessi in gioco, non potranno che evidenziare l'opportunità dell'accoglimento dell'istanza avanzata e, conseguentemente, dell'iscrizione con riserva.

* * * * *

Istanza di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami per via telematica sul sito dell'Amministrazione

Ai sensi degli artt. 41, IV comma, 49, III comma, 52, II comma, c.p.a., solo ove non si ritengano sufficienti le notifiche già eseguite ai controinteressati, essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente complessa per il numero delle persone ulteriormente potenziali controinteressate, in caso, da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli ulteriori eventuali controinteressati (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) per pubblici proclami per via telematica sul sito dell'Amministrazione.

* * * * *

Per tutto quanto precede

SI CHIEDE

- in via cautelare, sospendere l'efficacia degli atti impugnati, ammettendo, con riserva, ed in caso anche in sovrannumero, parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia e, segnatamente, al secondo semestre di esso, presso l'ateneo indicato come prima scelta o, in subordine, presso gli altri atenei via via successivamente indicati, sulla base di quanto esposto nel presente atto;

- nel merito, dichiarare illegittimi gli atti impugnati e, per l'effetto, annullarli, **in via principale**, ammettendo, con riserva, ed in caso anche in sovrannumero, parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia e, segnatamente, al secondo semestre di esso, presso l'ateneo indicato come prima scelta o, in subordine, presso gli altri atenei via via successivamente indicati, sulla base di quanto esposto nel presente atto; in caso anche con condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, II comma, c.p.a.; **in via subordinata**, dichiarando l'illegittimità della mancata copertura di tutti i posti disponibili originariamente indicata dagli Atenei e dal Ministero, anche Extra UE, disponendo, per l'effetto, l'attribuzione dei posti disponibili a parte ricorrente; infine, **in via ancora subordinata**, annullando la graduatoria e/o l'intera procedura selettiva, *in parte qua*, adottando i provvedimenti più idonei ed opportuni a consentire l'ammissione di parte ricorrente al secondo semestre del corso di laurea in questione. Con condanna delle Amministrazioni resistenti al

risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da parte ricorrente, a causa dell'illegittimo diniego dell'iscrizione di cui sopra. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

- nonché in via istruttoria e/o ex art. 116 c.p.a., per la condanna delle Amministrazioni resistenti, anche ai sensi degli artt. 64, 65 e/o 46, comma 2, c.p.a., a depositare in giudizio, previo annullamento ex art. 116 c.p.a. del silenzio diniego opposto alle istanze di accesso agli atti ritualmente formulate (*doc. n. 9 e n. 15*):

1) all'Università in epigrafe, al M.U.R. e al Cineca, al fine di acquisire:

- a) l'elenco, il testo ed il foglio delle domande somministrate;
- b) l'elenco, il testo ed il foglio delle risposte fornite;
- c) l'indicazione, per ciascuna domanda, della risposta fornita e se questa risulta essere stata giudicata esatta, errata od omessa;
- d) il punteggio attribuito per ciascuna risposta data;
- e) i fogli di c.d. brutta copia di tutte le prove sostenute dall'istante;
- f) tutti gli atti ed i verbali di correzione delle prove dell'istante, redatti e formati dall'Università, dalla Commissione di esame di Università incaricata della correzione delle prove, dal Cineca e/o, comunque, dagli Enti all'uopo preposti;
- g) tutti gli atti ed i verbali relativi al caricamento nella piattaforma informatica del punteggio di esame e del verbale di correzione delle prove da parte del Presidente della medesima Commissione di Università;
- h) atti e verbali di nomina della predetta Commissione di esame dell'Università incaricata della correzione delle prove e ai sensi del comma 5 e del comma 18 dell'Allegato 2 del D.M. n. 418 del 30.5.2025;
- i) i verbali operativi inerenti lo scioglimento dell'anonimato;
- j) i verbali riguardanti la consegna dei plichi all'Ateneo e della relativa custodia prima dello svolgimento delle prove;
- k) dei verbali d'aula ove ha sostenuto la prova l'istante e relativi allo svolgimento delle prove dei due appelli (20.11.2025 e 10.12.2025).
- l) le risposte e le soluzioni ufficiali ministeriali per ciascuna prova di esame di chimica, fisica e biologia, sia per l'appello del 20.11.2025 che per quello del 10.12.2025 (ad oggi, infatti, non esiste nessuna pubblicazione ufficiale in tale senso su University);
- m) in relazione alle domande n. 10 e n. 28 della prova di fisica dell'appello del 10.12.2025, rivelatesi errate, i provvedimenti di annullamento e/o attribuzione di punteggio pari alla risposta esatta a tutti i candidati adottati dalla Vostra Amministrazione, i relativi verbali ed atti;

n) i verbali e gli atti ministeriali di predisposizione e/o validazione dei quesiti delle prove suindicate, nonché di quelli relativi alla neutralizzazione e/o modifiche delle risposte di alcuni quesiti;

o) per il corso di laurea in medicina e chirurgia, la graduatoria integrale di merito relativa agli studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, nonché il numero dei posti residui e non coperti (rispetto al contingente bandito), suddiviso per Ateneo, alla data del 28 gennaio 2026, all'esito delle operazioni di assegnazione ed immatricolazione previste e disciplinate dall'Allegato n. 1 del D.M. n. 1115 del 22.12.2025;

p) per il corso di laurea in medicina e chirurgia, la graduatoria integrale di merito relativa agli studenti dei Paesi non UE residenti all'estero, nonché il numero dei posti residui e non coperti (rispetto a tale contingente bandito), suddiviso per Ateneo, alla data del 16 gennaio 2026, all'esito delle operazioni di assegnazione ed immatricolazione previste e disciplinate dall'Allegato n. 2 del D.M. n. 1115 del 22.12.2025, nonché la eventuale redistribuzione degli stessi in favore dei candidati dei paesi UE e non Ue residenti in Italia, nonché dei criteri all'uopo adottati, secondo il punto 7 dell'allegato D.M.

Si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile e sconta il pagamento del contributo unificato nella misura di Euro 650,00.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Graduatoria 8.1.2026;
- 1bis) Graduatoria di scorrimento 21.1.2026;
- 2) Graduatoria 28.1.2026;
- 3) Decreto Ministeriale n. 418 del 30.05.2025 e allegati;
- 4) Decreto Ministeriale n. 431 del 20.06.2025;
- 5) Decreto Ministeriale n. 454 del 16.07.2025 e allegati;
- 6) Decreto Ministeriale n. 600 del 07.08.2025 e allegati;
- 7) Decreto Ministeriale n. 1115 del 22.12.2025 e allegati;
- 8) Linee Guida per gli esami del semestre aperto pubblicate nel sito University;
- 9) istanza accesso atti ricorrente;
- 9 bis) Riscontro M.U.R.;
- 9 ter) Riscontro Università;
- 10) Accordo Stato Regioni;
- 11) Riepilogo punteggi prove ricorrente;
- 12) Commentario esami con soluzioni (non ufficiali) prove del 20.11.2025;
- 13) Commentario esami con soluzioni (non ufficiali) prove del 10.12.2025;

14) Materiale prova scheda anagrafica e scheda risposte con etichette adesive e codice;

15) Istanza accesso MUR.

Roma 8 aprile 2026

Avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti

PELLEGRINI
QUARANTOTTI
CRISTIANO

Firmato digitalmente da
PELLEGRINI QUARANTOTTI
CRISTIANO
Data: 2026.04.20 15:08:04
+02'00'